

LEGGE E PRASSI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 18 agosto 2015, n. 190

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

Trasmissione telematica delle operazioni IVAe di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, Lettere d) e g), della Legge 11 marzo 2014, n. 23. [Servizi T.te.]

Articolo 3 — Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

Testo in vigore dal 1 gennaio 2018

1. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. (1)

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 4, D.L. 22.10.2016, n. 193 con decorrenza dal 24.10.2016, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016, è stato poi così sostituito dall'art. 1, comma 909, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018 ed applicazione indicata ai commi 916 e 917 del medesimo articolo modificante.